

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 agosto 1960

p. Il Presidente della Giunta regionale
TURRINI

Visto:

p. Il Commissario del Governo nella Regione
PUGLISI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1960, n. 13

Assegnazione straordinaria alle Province di Trento e di Bolzano per l'incremento dell'istruzione professionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1960 una assegnazione straordinaria di Lire 500 milioni a ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano per l'adozione di iniziative intese a promuovere e favorire l'istruzione professionale.

Art. 2

Per ottenere l'assegnazione di cui all'articolo precedente le Province devono presentare domanda alla Giunta Regionale, allegando un programma dell'utilizzazione dell'assegnazione stessa ed una relazione illustrativa.

L'assegnazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore delle finanze.

Art. 3

L'erogazione da parte delle Province dell'assegnazione di cui alla presente legge, è regolata dalle norme emanate o da emanarsi dalle Province medesime, a sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione professionale.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. August 1960

Der Präsident des Regionalausschusses
I. A. TURRINI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
I. A. PUGLISI

REGIONALGESETZ vom 24. August 1960, Nr. 13

Außerordentliche Zuweisung an die Provinzen Trient und Bozen für die Förderung des Berufsschulwesens.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Zu Lasten des Finanzjahres 1960 wird eine außerordentliche Zuweisung von 500 Millionen Lire an jede der Provinzen Trient und Bozen für Vorhaben zur Anregung und Förderung des Berufsschulwesens bewilligt.

Art. 2

Um die im vorhergehenden Absatz vorgesehene Zuweisung zu erhalten, müssen die Provinzen dem Regionalausschuß ein Gesuch vorlegen und diesem ein Programm über die Verwendung der Zuweisung sowie einen erläuternden Bericht beilegen.

Die Zuweisung wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses auf Vorschlag des Finanzassessors verfügt.

Art. 3

Die Auszahlung der in diesem Gesetz vorgesehenen Zuweisung durch die Provinzen wird durch die Bestimmungen geregelt, die im Sinne des Sonderstatutes für die Region Trentino-Tiroler Etschland auf dem Gebiete des Berufsschulwesens von den Provinzen erlassen wurden oder erlassen werden.

Art. 4

Alle Provincie è fatto obbligo di presentare alla Giunta Regionale, entro tre mesi dalla completa utilizzazione della assegnazione ottenuta, il rendiconto delle somme erogate corredato da una relazione illustrativa.

Art. 5

Alla copertura dell'onere di Lire 1 miliardo derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'accensione di uno o più mutui passivi di importo corrispondente, al tasso annuo di interesse non superiore al sette per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1961.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 agosto 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

p. *Il Commissario del Governo nella Regione*
PUGLISI

Art. 4

Die Provinzen sind verpflichtet, dem Regionalausschuß innerhalb von drei Monaten nach der vollständigen Verwendung der erhaltenen Zuweisung die Rechnungslegung über die ausbezahlten Beträge und einen erläuternden Bericht vorzulegen.

Art. 5

Die aus diesem Gesetz erwachsende Belastung von 1 Milliarde Lire wird durch Aufnahme eines oder mehrerer Darlehen in entsprechender Höhe zum Jahreszinsensatz von nicht über sieben vom Hundert gedeckt, die in zwanzig Halbjahresraten im nachhinein mit Beginn vom Finanzjahr 1961 zu tilgen sind.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. August 1960

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
I. A. PUGLISI

PROVINCIA DI TRENTO — PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI TRENTO 27 giugno 1960, n. 7

**Legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3: Ero-
gazione sussidio.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI TRENTO

Visto l'art. 7 della Legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1367-1196/1-VI dd. 25.6.1960, con la quale concede un sussidio a sensi dell'art. 5 della Legge sopra citata;

d e c r e t a :

E' autorizzata l'erogazione di un sussidio di Lire 130.000 concesso dalla Giunta provinciale, in favore del Comitato Organizzatore della « Mostra del razzismo e della deportazione nazisti » con sede in Trento.

Detta spesa è da imputarsi all'art. 147 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 27 giugno 1960

Il Presidente della Giunta prov. di Trento
ROSA

Registrato alla Corte dei Conti addì 16 agosto 1960 - Atti della Provincia di Trento. - Registro 1, Foglio 6 - *Vaglivello*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI TRENTO 10 luglio 1960, n. 8

Autorizzazione all'erogazione di sussidi, concessi a norma della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI TRENTO

Visto l'art. 7 della Legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3;